

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E REGOLAMENTI**

**Legge regionale 15 giugno 2015, n. 14.**

**Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1  
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte alla prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, alla riduzione del rischio e al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo, al trattamento terapeutico dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a) gioco d'azzardo, il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;
  - b) gioco d'azzardo patologico (GAP), la patologia che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
  - c) sale da gioco, i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi degli

**PREMIÈRE PARTIE**

**LOIS ET RÈGLEMENTS**

**Loi régionale n° 14 du 15 juin 2015**

**portant dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 (Politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(Finalité)

1. La présente loi fixe des dispositions visant à la prévention de la diffusion du phénomène d'addiction au jeu, même légal, à la réduction du risque d'addiction, à la lutte contre l'addiction au jeu de hasard, ainsi qu'au traitement thérapeutique des joueurs pathologiques.

Art. 2  
(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :
  - a) «jeu de hasard», tout jeu pratiqué sur les machines visées aux lettres a) et b) du sixième alinéa de l'art. 110 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approvazione del testo unico delle lois en matière de sécurité publique), ainsi que toute autre forme de jeu légal faisant l'objet d'une concession de l'État au sens de la réglementation en vigueur ;
  - b) «jeu pathologique», la pathologie qui caractérise les personnes atteintes d'une dépendance comportementale susceptible de compromettre leur santé et leur condition sociale, ainsi que celles de leur famille ;
  - c) «salle de jeu», tout local où sont pratiqués, à titre exclusif ou principal, les jeux légaux au sens des art.

articoli 86 e 88 del r.d. 773/1931;

- d) spazi per il gioco, gli spazi riservati al gioco d'azzardo all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati.

Art. 3

*(Iniziativa a favore delle attività di prevenzione e piano integrato)*

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), gli enti e le associazioni operanti in Valle d'Aosta, nonché la Casa da gioco di Saint-Vincent, promuove e sostiene iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:
  - a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on-line;
  - b) a promuovere e favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;
  - c) a promuovere iniziative di educazione al gioco responsabile e di sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della regione.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
  - a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio di gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione;
  - b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni di volontariato;
  - c) iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sul governo del territorio;
  - d) l'assistenza e la consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

86 et 88 du décret du roi n° 773/1931 ;

- d) « espace de jeu », tout espace réservé au jeu de hasard à l'intérieur des établissements publics et commerciaux et des cercles privés.

Art. 3

*(Initiatives de prévention et Plan intégré)*

1. La Région, en collaboration avec les collectivités locales, les institutions scolaires, l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), les organismes et associations œuvrant en Vallée d'Aoste et la maison de jeu de Saint-Vincent, encourage et soutient les initiatives de prévention du jeu pathologique ayant pour but notamment:
  - a) D'informer et d'éduquer la population sur les conséquences dérivant du jeu pathologique, y compris du jeu en ligne ;
  - b) D'encourager et de favoriser la diffusion d'une culture du jeu respectueuse de la santé des citoyens ;
  - c) D'encourager l'éducation au jeu responsable et la sensibilisation aux risques du jeu pathologique, à réaliser dans les écoles de la région.
2. Les initiatives visées au premier alinéa sont réalisées par les acteurs et suivant les modalités visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 (Politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité).
3. Dans les soixante jours qui suivent l'approbation de la présente loi, le Gouvernement régional approuve le Plan intégré de prévention, de lutte et de réduction des risques en matière de jeu pathologique, et ce, par une délibération prise sur avis de la Commission permanente du Conseil compétente et sans que cela ne comporte aucune dépense supplémentaire à la charge du budget régional. Ledit plan, qui a une durée de trois ans, a pour but d'encourager:
  - a) Les mesures de suivi et de prévention des risques du jeu pathologique au moyen d'initiatives de sensibilisation, d'éducation et d'information ;
  - b) Les mesures de formation à l'intention des gestionnaires des établissements publics et des opérateurs des services publics et de la police locale, en collaboration, entre autres, avec les collectivités locales, les forces de l'ordre et les organisations bénévoles ;
  - c) Les initiatives visant à limiter l'impact négatif des activités liées à la pratique du jeu de hasard légal sur la gestion du territoire ;
  - d) L'assistance et l'écoute téléphonique pour la prévention et le traitement de l'addiction au jeu de hasard.

Art. 4

*(Prevenzione del vizio del gioco d'azzardo  
e contrasto alla dipendenza dallo stesso)*

1. È vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori.
2. I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. I Comuni possono inoltre disciplinare l'orario di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco.
4. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.
5. È vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis), del r.d. 773/1931.
6. L'Azienda USL, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti competenti, organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.
7. L'esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco è soggetto all'autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente.
8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'aumento del numero di apparecchi è consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

*(Prévention du jeu pathologique  
et lutte contre l'addiction à celui-ci)*

1. L'ouverture de salles et d'espaces de jeu est interdite aux endroits situés à une distance de moins de 500 mètres, calculée sur la base du parcours à pied le plus court, des établissements scolaires de tout ordre et degré, des centres culturels, récréatifs ou sportifs et des établissements d'hébergement ou d'accueil de jour œuvrant dans le secteur sanitaire ou de l'assistance sociale, des établissements d'accueil pour les catégories défavorisées et des ludothèques pour mineurs.
2. Les Communes peuvent prévoir une distance plus élevée par rapport à celle visée au premier alinéa ainsi que d'autres endroits sensibles à proximité desquels l'ouverture de salles et d'espaces de jeu n'est pas admise, compte tenu de l'impact que ceux-ci pourraient avoir sur le contexte urbain et sur la sécurité de celui-ci, ainsi que des problèmes de circulation, de pollution sonore et d'atteinte à la tranquillité publique.
3. Les Communes peuvent, par ailleurs, réglementer l'horaire des salles et des espaces de jeu.
4. Dans les nouveaux espaces de jeu, les machines à sous pour le jeu de hasard doivent être placées de manière à ce qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur de l'établissement et dans un secteur spécial de celui-ci interdit aux moins de dix-huit ans.
5. Il est interdit de permettre aux moins de dix-huit ans d'utiliser les appareils et les machines pour le jeu légal visés à la lettre c bis) du septième alinéa de l'art. 110 du décret du roi n° 773/1931.
6. L'Agence USL, en collaboration avec les institutions, les associations et les organismes compétents, organise, tous les deux ans au moins, des cours de formation pour les gestionnaires de salles et d'espaces de jeu, aux frais de ceux-ci, ayant pour but la connaissance des risques du jeu pathologique et leur prévention, ainsi que la connaissance générale de la réglementation en vigueur en matière de jeu légal.
7. La gestion des nouvelles salles et des nouveaux espaces de jeu doit être autorisée par le syndic de la Commune territorialement compétente.
8. L'augmentation du nombre de machines dans les salles et les espaces de jeu déjà ouverts au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est autorisée sous réserve du respect des conditions visées aux premier et deuxième alinéas.

Art. 5

*(Trattamento della dipendenza dal GAP)*

1. La Regione, per il tramite dell'Azienda USL, favorisce l'accesso delle persone affette da dipendenza dal GAP a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati.
2. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate, nonché il sostegno ai familiari, è garantito dall'Azienda USL.
3. L'Azienda USL monitora annualmente il numero delle persone affette da dipendenza dal GAP, anche ai fini di cui all'articolo 13.

Art. 6

*(Obblighi dei gestori)*

1. I gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco devono:
  - a) esporre all'interno dei locali, in prossimità dei giochi e in maniera ben visibile:
    - 1) il materiale informativo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
    - 2) i recapiti per le informazioni relative alle attività di prevenzione e cura disciplinati dalla presente legge;
  - b) partecipare, con frequenza almeno biennale, ai corsi di formazione di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 7

*(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)*

1. La legge finanziaria regionale determina, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016:
  - a) una riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui all'articolo 9;
  - b) una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco e gli spazi per il gioco.
2. L'agevolazione di cui al comma 1, lettera a), opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Art. 8

*(Divieto di pubblicità)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia, in particolare dall'articolo 7 del d.l. 158/2012, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura

Art. 5

*(Traitement du jeu pathologique)*

1. La Région favorise, par l'intermédiaire de l'Agence USL, l'accès des joueurs pathologiques à un traitement sanitaire et social adéquat.
2. Le traitement thérapeutique du jeu pathologique et des éventuelles pathologies liées à celui-ci ainsi que le soutien des familles sont assurés par l'Agence USL.
3. L'Agence USL surveille chaque année le nombre des personnes qui souffrent d'addiction au jeu pathologique, entre autres, aux fins visées à l'art. 13.

Art. 6

*(Obligations des gestionnaires)*

1. Les gestionnaires des salles et des espaces de jeu doivent :
  - a) Exposer dans leurs locaux, à proximité des jeux et de manière bien visible :
    - 1) Le matériel d'information visé au cinquième alinéa de l'art. 7 du décret-loi n° 158 du 13 septembre 2012 (Dispositions urgentes visant à encourager le développement de l'Italie grâce à l'amélioration du niveau de protection de la santé), converti, avec modifications, par la loi n° 189 du 8 novembre 2012 ;
    - 2) Les coordonnées pour obtenir les informations relatives aux activités de prévention et de traitement prévues par la présente loi ;
  - b) Participer, tous les deux ans au moins, aux cours de formation visés au sixième alinéa de l'art. 4.

Art. 7

*(Dispositions en matière d'impôt régional sur les activités productives)*

1. La loi de finances régionale établit, à compter de la période d'imposition en cours au 1<sup>er</sup> janvier 2016 :
  - a) Une réduction du taux de l'impôt régional sur les activités productives (IRAP) en faveur des acteurs qui obtiennent le label visé à l'art. 9 ;
  - b) Une majoration du taux de l'IRAP à la charge des salles et des espaces de jeu.
2. La réduction d'impôt visée à la lettre a) du premier alinéa est accordée dans le respect de la réglementation en matière d'aides d'État.

Art. 8

*(Interdictions de publicité)*

1. Sans préjudice des dispositions nationales en la matière, et notamment de l'art. 7 du décret-loi n° 158/2012, toute

o all'esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco.

Art. 9  
(Marchio regionale)

1. È istituito il marchio regionale "Slot-Free - Regione autonoma Valle d'Aosta", rilasciato ai titolari di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che, pur avendone la facoltà, scelgono di non detenere nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di commercio, stabilisce le caratteristiche ideografiche del marchio, i criteri e le modalità di rilascio e di uso, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca del medesimo. Il marchio è scelto tramite concorso destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione.
3. I Comuni possono prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, agevolazioni sui tributi di propria competenza a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui al comma 1.

Art. 10  
(Controlli e sanzioni amministrative)

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi per il gioco.
2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 8 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 300 euro a 900 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati sui bilanci dei Comuni che accertano la violazione.

publicité relative à l'ouverture ou à la gestion de salles ou d'espaces de jeu est interdite.

Art. 9  
(Label régional)

1. Le label régional *Slot-Free* – *Région autonome Valle d'Aosta* est créé et accordé aux titulaires d'établissements commerciaux et aux gestionnaires de cercles privés et d'autres établissements de divertissement qui choisissent, bien qu'ils en aient la faculté, de ne pas installer de machines à sous pour le jeu de hasard dans leur établissement.
2. Le Gouvernement régional établit, par délibération et sur proposition de la structure régionale compétente en matière de commerce, les caractéristiques graphiques, les critères et les modalités de délivrance et d'utilisation, ainsi que les cas de suspension, de déchéance ou de retrait du label en cause. Le label est choisi au moyen d'un concours ouvert aux élèves des écoles secondaires du premier et du deuxième degré de la Région.
3. Les Communes peuvent prévoir, dans le respect de la réglementation en matière d'aides d'État, des réductions des impôts de leur ressort pour les acteurs qui obtiennent le label visé au premier alinéa.

Art. 10  
(Contrôles et sanctions administratives)

1. Le contrôle du respect des interdictions et des obligations visées à la présente loi, la constatation des violations et l'application des sanctions sont du ressort des Communes sur le territoire desquelles les salles et les espaces de jeu sont situés.
2. Le non-respect des interdictions visées aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'art. 4 et à l'art. 8 entraîne l'application d'une amende administrative allant de 500 à 3 000 euros, la sanction étant doublée en cas de récidive.
3. Le non-respect des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 4 entraîne, pour le titulaire concerné, l'application d'une amende administrative allant de 500 à 3 000 euros, la sanction étant doublée en cas de récidive.
4. Le non-respect des obligations visées à l'art. 6 entraîne l'application d'une amende administrative allant de 300 à 900 euros, la sanction étant doublée en cas de récidive.
5. Les recettes issues des amendes administratives sont inscrites au budget des Communes qui constatent les viola-

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7. Gli enti di cui al comma 1 procedono a verifiche a campione riguardanti, nel corso di un anno, almeno il 10 per cento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco in attività.

Art. 11  
(Modificazioni alla l.r. 11/2010)

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/2010, è aggiunta la seguente:  
«h bis) la promozione di iniziative per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.».
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2010, è aggiunta la seguente:  
«d bis) all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo.».

Art. 12  
(Disposizioni transitorie)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, rispettivamente per un periodo di otto e di cinque anni.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'articolo 4, comma 5, non si applica alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, per un periodo di cinque anni.

Art. 13  
(Clausola valutativa)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentita l'Azienda USL, relaziona alla competente commissione consiliare permanente in merito all'applicazione della presente legge.

Art. 14  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.700 a decorrere dal 2015.

tions.

6. Les sanctions visées au présent article sont appliquées au sens de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).
7. Les collectivités visées au premier alinéa procèdent à des contrôles au hasard qui doivent concerner, pendant l'année, 10 p. 100 au moins des salles et des espaces de jeu en activité.

Art. 11  
(Modification de la LR n° 11/2010)

1. Après la lettre h) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 11/2010, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :  
«h bis) La promotion d'initiatives visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard.».
2. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 11/2010, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :  
«d bis) À l'information, à l'éducation et à la sensibilisation aux risques dérivant de l'abus de jeu de hasard.».

Art. 12  
(Dispositions transitoires)

1. Les interdictions visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 4 ne s'appliquent pas aux salles et aux espaces de jeu en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, pendant huit et cinq ans respectivement à compter de ladite date.
2. Les interdictions visées au cinquième alinéa de l'art. 4 ne s'appliquent pas aux salles et aux espaces de jeu en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, pendant cinq ans à compter de ladite date.

Art. 13  
(Clause d'évaluation)

1. Le Gouvernement régional, après avoir entendu l'Agence USL, présente à la Commission permanente du Conseil compétente un rapport sur l'application de la présente loi, et ce, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Art. 14  
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 4700 euros à compter de 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.15.02.12 (Altri interventi correnti non ripartibili) a valere sugli stanziamenti previsti per la l.r. 11/2010.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.02.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C 1 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 giugno 2015.

Il Presidente  
Augusto ROLLANDIN

#### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 26;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 944 del 4 luglio 2014);
  - Presentato al Consiglio regionale in data 7 luglio 2014;
  - Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 10 luglio 2014;
  - Assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 10 luglio 2014;
  - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 24 luglio 2014;
  - Acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente espresso in data 29 aprile 2015, su nuovo testo risultante dal coordinamento del disegno di legge n. 26 e

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.15.02.12 (Dépenses ordinaires diverses ne pouvant être ventilées), à valoir sur les affectations prévues par la LR n° 11/2010.
3. La dépense visée au premier alinéa est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.02.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les fonds prévus à cet effet par le point C 1 (Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard) de l'annexe 2/A du budget en cause.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 15 juin 2015.

Le président  
Augusto ROLLANDIN

#### TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 26;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 944 du 4 juillet 2014);
  - présenté au Conseil régional en date du 7 juillet 2014;
  - soumis à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 10 juillet 2014;
  - soumis à la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 10 juillet 2014;
  - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 24 juillet 2014;
  - examiné par la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 29 avril 2015, - nouveau texte de la Commission résultant de la coordination du

della proposta di legge n. 17 e relazione dei Consiglieri FONTANA Carmela e RESTANO;

- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 25 maggio 2015, sull'ulteriore nuovo testo e relazione del Consigliere LANIÈCE;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 11 giugno 2015 con deliberazione n. 1291/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 15 juin 2015;

---

### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 17;

- di iniziativa dei consiglieri FONTANA Carmela, DONZEL Raimondo, GUICHARDAZ Jean Pierre, CERTAN Chantal, CHATRIAN Albert, MORELLI Patrizia, ROSCIO Fabrizio, COGNETTA Roberto, FERRERO Stefano;
- Presentata al Consiglio regionale in data 11 marzo 2014;
- Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 13 marzo 2014;
- Assegnata alla V Commissione consiliare permanente in data 13 marzo 2014;
- Assegnata alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 13 marzo 2014;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 10 aprile 2014;
- Acquisito il parere contrario di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 18 luglio 2014;
- in data 29 aprile 2015 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere sul nuovo testo di Commissione risultante dal coordinamento della proposta di legge n. 17 e del disegno di legge n. 26, con relazione della Consigliera FONTANA Carmela;
- in data 25 maggio 2015 la II Commissione consiliare permanente ha espresso parere sull'ulteriore nuovo testo della Commissione, con relazione dei Consiglieri FONTANA Carmela e LANIÈCE;

projet de loi n° 26 et de la proposition de loi n° 17 et rapport des Conseillers FONTANA Carmela et RESTANO;

- examiné par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 25 mai 2015 sur l'ultérieur nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller LANIÈCE;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11 juin 2015 délibération n° 1291/XIV;
- transmis au Président de la Région en date du 15 juin 2015;

---

### TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n° 17;

- à l'initiative des Conseillers FONTANA Carmela, DONZEL Raimondo, GUICHARDAZ Jean Pierre, CERTAN Chantal, CHATRIAN Albert, MORELLI Patrizia, ROSCIO Fabrizio, COGNETTA Roberto, FERRERO Stefano;
- présentée au Conseil régional en date du 11 mars 2014;
- soumise à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 13 mars 2014;
- soumise à la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 13 mars 2014;
- soumise à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 13 mars 2014;
- Transmise au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 10 avril 2014;
- examinée par la Commission des Affaires générales qui a exprimé avis contraire sur la compatibilité avec les budgets de la Région en date du 18 juillet 2014;
- en date du 29 avril 2015, la V<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil a exprimé son avis sur un nouveau texte de la Commission résultant de la coordination de la proposition de loi n° 17 e du projet de loi n° 26, avec le rapport des Conseillers FONTANA Carmela et RESTANO;
- en date du 25 mai 2015 la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil a exprimé son avis sur l'ultérieur nouveau texte de la Commission avec le rapport des Conseillers FONTANA Carmela et LANIÈCE;



- testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 11 giugno 2015 con deliberazione n. 1291/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 15 giugno 2015;

- texte approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 11 juin 2015 délibération n° 1291/XIV;
- transmise au Président de la Région en date du 15 juin 2015;

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE  
15 giugno 2015, n. 14.

**Note all'articolo 2:**

- <sup>(1)</sup> Le lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevedono quanto segue:

“[6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:]

a) *quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;*

b) *quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente*

*della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:*

- 1) *il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;*
- 2) *la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;*
- 3) *l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;*
- 4) *le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;*
- 5) *le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;*
- 6) *le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.”*

- <sup>(2)</sup> Gli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevedono quanto segue:

“Art. 86

*Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.*

*Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.*

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

#### Art. 88

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione."

#### Nota all'articolo 3:

- <sup>(3)</sup> L'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11, prevede quanto segue:

*"Art. 3  
(Iniziativa in favore della promozione  
della legalità e della sicurezza)*

1. La Regione promuove e sostiene iniziative per la promozione sul territorio regionale della legalità e della sicurezza realizzate da enti e associazioni operanti in Valle d'Aosta, ivi compresi i soggetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 33 (Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008)), volte in particolare:
  - a) all'educazione alla convivenza e alla coesione sociale e al rispetto del principio di legalità;
  - b) alle pratiche di prevenzione e mediazione culturale dei conflitti sociali;
  - c) alla prevenzione e alla riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;
  - d) all'assistenza e all'aiuto alle vittime di fatti criminali, attraverso:
    - 1) l'informazione sugli strumenti di tutela e di assistenza previsti dall'ordinamento;
    - 2) l'assistenza di carattere psicologico, sociale e sanitario, finalizzata ad alleviare il disagio del-

le vittime stesse, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori, alle donne e alle vittime di violenza e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;

- 3) l'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. A tal fine, la Regione può erogare contributi per il sostegno delle iniziative di cui al comma 1 nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto delle linee prioritarie definite annualmente dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all'articolo 4.
3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per la presentazione e l'approvazione delle iniziative di cui al comma 1. L'istruttoria sulle relative domande è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale.
4. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime iniziative."

#### Nota all'articolo 4:

- <sup>(4)</sup> la lettera c) del comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevede quanto segue:

*"c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;"*

#### Nota all'articolo 6:

- <sup>(5)</sup> vedi nota 6

#### Nota all'articolo 8:

- <sup>(6)</sup> L'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, prevede quanto segue:

*"Art. 7  
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco  
misure di prevenzione per contrastare la ludopatia  
e per l'attività sportiva non agonistica*

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento

di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.».

2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l'adeguamento dei sistemi automatici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente: «Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.».

3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.».

3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincite in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:

- a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
- b) presenza di minori;
- c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincite pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincite che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

5. *Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.*
- 5-bis. *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.*
6. *Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.*
7. *Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.*
8. *Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.*
9. *L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del*

gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle

concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.

11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”